



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 07/08/2018  
nr. 0006789  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
D1-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Marco Tedde  
On. Alessandra Zedda  
On. Stefano Coinu  
On. Mariano Ignazio Contu  
On. Giuseppe Fasolino  
On. Antonello Peru  
On. Edoardo Tocco  
On. Stefano Tunis  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1502/A sulle criticità derivanti dalla gestione della Posidonia oceanica sul territorio del Comune di Alghero e gli errori ermeneutici e applicativi degli indirizzi per la gestione della fascia costiera approvati con deliberazione di Giunta regionale n.40/13 del 6 luglio 2016 e dell'ordinanza balneare 2018 adottata con determinazione dirigenziale n.679 del 29 marzo 2018. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4003 del 6 agosto 2018 inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
 Prot. Entrata del 06/08/2018  
 nr. 0006746  
 Classifica I.6.4. Facc. 59 - 2012  
 01-00-00



PEC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
 ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Prot. n. 4003/GAS

Cagliari, li - 6 AGO. 2018

Al Presidente della Giunta Regionale  
 On.le Francesco Pigliaru

6181  
 5822  
 4204  
 6125

**Oggetto: Interrogazione 1502/A TEDDE - ZEDDA Alessandra - COINU - CONTU - FASOLINO - PERU - TOCCO - TUNIS, sulle criticità derivanti dalla gestione della Posidonia oceanica sul territorio del Comune di Alghero e gli errori ermeneutici e applicativi degli indirizzi per la gestione della fascia costiera approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 e dell'ordinanza balneare 2018 adottata con determinazione dirigenziale n. 679 del 29 marzo 2018.**

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dalla Direzione generale della Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.

La presenza di posidonia accumulata, in così grandi quantitativi, sul litorale del Comune di Alghero può comprensibilmente rappresentare una problematica per le attività di fruizione turistica della spiaggia, ma non lo è certamente per gli aspetti ecologico-ambientali, per i quali è invece indice di buona salute, in quanto la posidonia funge da importante sistema di difesa contro l'erosione del litorale.

Siamo a conoscenza delle condizioni in cui attualmente versa il sito di deposito temporaneo nella spiaggia di San Giovanni per via del notevole quantitativo di posidonia e sabbia accumulata negli anni.

Come noto, l'amministrazione comunale ha provveduto allo spostamento della posidonia accumulatasi sui tratti di spiaggia libera, depositandola temporaneamente nei tre siti di deposito temporaneo individuati. Resta da rimuovere la posidonia sugli spazi in concessione rispetto ai quali, con nota Prot. N. 25904 del 11/06/2018 della Direzione Generale degli Enti locali, è stato ribadito come, secondo il combinato disposto dei due strumenti di regolamentazione vigenti, la competenza è del Concessionario. Come chiarito con la citata nota Prot. N. 25904 del 11/06/2018, l'ordinanza balneare risulta già coerente con le disposizioni della DGR 40/13 del 2016.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

L'Assessore

A tal proposito appare opportuno ricordare che l'assegnazione di un contributo al Comune per le spese sostenute per la salvaguardia delle attività produttive, qualora lo stesso decida di supportare i Concessionari, non pare essere concretizzabile, in quanto non previsto dall'attuale assetto di competenze tra i due livelli di governo, regionale e locale.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere alla Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985, appare opportuno ricordare che la legge attiene a contributi concedibili (ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane) per le spese sostenute per gli interventi urgenti messi in atto in occasione di calamità naturali. Nel caso in esame, si evidenzia che ad oggi non risulta pervenuta agli uffici della Direzione Generale della Protezione Civile alcuna richiesta, da parte del comune di Alghero, di contributo per spese straordinarie sostenute per lo spostamento di accumuli di posidonia, o, alternativamente, Deliberazione della Giunta Comunale dello stesso Ente, con la quale sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale per un evento accaduto nell'anno corrente.

Si coglie comunque l'occasione di precisare le modalità di funzionamento di tale procedimento.

L'istruttoria comporta la verifica di ammissibilità, da parte degli uffici della Direzione Generale della Protezione civile, della domanda di contributo, corredata dalla Deliberazione di Giunta comunale di dichiarazione della calamità naturale e da documenti e provvedimenti assunti dall'ente locale e comprovanti l'effettiva realizzazione degli interventi urgenti conseguenti all'evento calamitoso. Tale domanda e la documentazione attinente deve pervenire agli uffici entro 180 giorni dalla data della deliberazione di dichiarazione delle calamità.

L'art. 1 della L.R. 28 del 21 novembre 1985 dispone, tra l'altro, che ai fini dell'applicazione della stessa legge, debba intendersi per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno all'incolumità delle persone e ai beni. Inoltre, la prassi amministrativa consolidatasi nel trentennio di applicazione della norma, ritiene ammissibili le spese sostenute e anticipate dagli Enti Locali per l'attuazione di interventi e/o azioni urgenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per:

- spese per le attività emergenziali e di soccorso a persone e animali;
- interventi di ripristino e di messa in sicurezza delle strutture, infrastrutture e della funzionalità dei servizi pubblici essenziali danneggiati a seguito dell'evento in oggetto;
- interventi di ripristino di strutture e/o servizi pubblici finalizzati anche alla salvaguardia delle attività produttive, dell'ambiente e dei monumenti di rilevanza artistica e architettonica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Appare al momento che le spese per l'eventuale spostamento della Posidonia oceanica accumulata nella riviera algherese non siano da ritenersi ammissibili, ai sensi della norma in questione, in quanto la sua mancata eliminazione dai litorali, non è da ritenersi causa di un danno all'incolumità delle persone e ai beni, neanche durante lo svolgimento delle attività produttive legate al settore turistico insediate lungo la costa.

In merito all'ultimo quesito, attinente il conferimento ex situ degli accumuli di posidonia, si ricorda che, in accordo con la DGR 40/13 del 2016, tale attività è consentita nel caso in cui nell'arenile non si riesca ad individuare aree idonee per lo stoccaggio del materiale raccolto. Per inciso, si informa che l'area individuata risulta di proprietà demaniale e, pertanto la fattibilità andrà valutata con il competente Assessorato degli Enti Locali.

L'Assessore

Donatella Spano